

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E DI ATTIVITÀ AI
FINI DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

(articolo 13 bis, comma 5 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)

Articolo 1

Oggetto

1. La Provincia, i Comuni e le Comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.
2. La Provincia, i Comuni e le Comunità svolgono le funzioni e le attività di cui al comma 1 in conformità alla legislazione ambientale vigente, osservando, in particolare, i principi di precauzione e prevenzione, nonché i criteri dettati dalla pianificazione provinciale in materia di rifiuti, perseguendo l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute umana. A tal fine, gli enti pubblici realizzano politiche finalizzate a favorire una gestione efficiente dei rifiuti nel rispetto dei criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente, promuovendo strategie di prevenzione della produzione dei rifiuti, di riutilizzo di beni e materiali non ancora diventati rifiuti, di incremento e miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del recupero e riciclaggio dei rifiuti al fine di ridurre i quantitativi da avviare a smaltimento.
3. Ai fini e per gli effetti del comma 1, questa convenzione istituisce l'ente di governo secondo quanto disciplinato dai successivi articoli.
4. Ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006, questa convenzione individua, inoltre:
 - a) i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - b) la disciplina delle modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti pubblici partecipanti;
 - c) le disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla gestione integrata;
 - d) la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.

Articolo 2

Istituzione dell'ente di governo

1. Per la gestione associata delle funzioni e delle attività in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1 è istituito il "Consorzio EGATO Trentino" (da qui "EGATO Trentino"), quale ente di governo di cui all'articolo 13 bis, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, al quale partecipano obbligatoriamente la Provincia, i Comuni e le Comunità del Trentino.
2. L'EGATO Trentino, costituito nelle forme di un consorzio, è ente pubblico non economico, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, organizzativa,

amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. Esso è regolato, per quanto non già previsto dalla legge e da questa convenzione, dallo statuto, il quale disciplina le attribuzioni degli organi, le modalità di funzionamento e di esercizio delle funzioni attribuite.

3. Tramite l'EGATO Trentino la Provincia, i Comuni e le Comunità esercitano in forma associata le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dalle disposizioni provinciali e statali di riferimento.

4. L'EGATO Trentino svolge le funzioni ad esso attribuite in conformità alle disposizioni provinciali e statali, nonché in coerenza con gli obiettivi previsti nella pianificazione provinciale in materia di rifiuti.

5. L'EGATO Trentino informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario. L'EGATO Trentino, in relazione alle funzioni ad esso assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto da questa convenzione e dallo statuto.

6. Gli organi dell'EGATO Trentino sono l'assemblea, con relative articolazioni funzionali, il consiglio di amministrazione, il presidente e il revisore dei conti.

7. L'Assemblea è costituita da 18 membri, ossia un componente espresso dal Consiglio dei sindaci di ciascuna Comunità, scelto tra i sindaci e i Presidenti di Comunità, dal Sindaco del Comune di Trento, dal Sindaco del Comune di Rovereto e dal Presidente della Provincia, o Assessore provinciale competente in materia.

8. Qualora siano costituiti i sub-ambiti ai sensi dell'articolo 4, l'assemblea dell'EGATO è affiancata dalle relative assemblee territoriali costituite ai sensi dell'articolo 4 co. 4; in tal caso lo statuto definisce le modalità di nomina e le disposizioni per il loro funzionamento.

9. Lo statuto definisce le modalità di funzionamento dell'assemblea dell'EGATO, fermo restando che i quorum strutturali e funzionali devono garantire identico peso decisionale a tutti i componenti. Per le decisioni attinenti alla fase finale del ciclo dei rifiuti – ivi compresi definizione, finanziamento e realizzazione dell'impiantistica necessaria per il relativo trattamento –, la Provincia si pronuncia con proprio parere sulle proposte di cui all'articolo 7, comma 7, sulla base della pianificazione provinciale in materia di rifiuti e tenuto conto della sostenibilità e compatibilità finanziaria delle proposte medesime.

10. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri, ossia il Presidente dell'EGATO, due membri nominati dalla Giunta provinciale, e due membri nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno espressione del/i comune/i ospitanti l'impianto di chiusura del ciclo. La Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali nominano i membri del consiglio di amministrazione tra figure in possesso di adeguata competenza amministrativa, gestionale o professionale nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti e/o dell'organizzazione dei servizi pubblici locali, oltre che in condizioni di indipendenza rispetto ai soggetti gestori del servizio.

11. Il Presidente dell'EGATO è eletto dall'assemblea, anche tra i componenti della stessa. Qualora il Presidente sia esterno all'assemblea questa è costituita da 19 membri.

12. Per l'esercizio delle rispettive funzioni, l'EGATO Trentino si avvale di una apposita struttura organizzativa, la quale può operare anche con personale messo a disposizione dagli enti convenzionati, ovvero mediante convenzione con gli enti medesimi.

13. All'EGATO Trentino si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legislazione vigente, applicabile agli Enti locali, in materia di bilancio, contabilità, personale e controllo sugli organi.

Articolo 3

Funzioni dell'ente di governo

1. All'EGATO Trentino, secondo quanto disposto in particolare dagli articoli 2 e 4 di questa convenzione, è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti, per tale intendendosi la raccolta, il trasporto, il trattamento di tutti i rifiuti urbani prodotti nell'intero territorio dell'ambito territoriale ottimale, ivi comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti necessari per l'erogazione del servizio. A tali fini, l'EGATO Trentino svolge le funzioni amministrative e di governo attribuite dalla legislazione statale e provinciale all'autorità d'ambito, in conformità a quanto previsto dallo statuto.

2. L'EGATO Trentino organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, sostenibilità e di separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e controllo da quelle di erogazione dei servizi.

3. L'EGATO Trentino, tenuto conto delle esigenze e specificità territoriali, provvede all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi e delle disposizioni della normativa provinciale, statale e comunitaria. L'EGATO Trentino, al termine del periodo transitorio, subentra a tutti i contratti di affidamento ed alle gestioni in essere, in conformità a quanto stabilito dall'ultimo periodo dell'articolo 13 *bis*, comma 5 *ter*, della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. L'EGATO Trentino, in relazione alla articolazione emergente dal processo di cui all'articolo 4, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) organizzazione e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensivo delle attività di gestione e di realizzazione degli impianti necessari;

b) elaborazione, adozione e aggiornamento del piano d'ambito, in cui sono individuate le procedure e le modalità per il conseguimento degli obiettivi, nonché gli obiettivi stessi, definiti in conformità alle disposizioni statali e provinciali di riferimento e in coerenza con la pianificazione provinciale in materia di rifiuti urbani, unitamente a un programma degli interventi necessari. In particolare, il piano d'ambito è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti urbani, a individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento. Il piano d'ambito include altresì uno specifico piano degli investimenti;

c) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire uniformemente agli utenti dell'ambito territoriale;

d) adozione dei piani finanziari, che indicano, in particolare, i costi del servizio, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato. In particolare, i piani finanziari sono finalizzati a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, questi ultimi comprensivi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di competenza;

e) definizione del modello gestionale e organizzativo e individuazione delle forme di gestione del servizio o di parti di esso;

f) definizione di sub-ambiti secondo le disposizioni e i criteri dell'articolo 4;

g) controllo sull'erogazione del servizio, nonché esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori e adozione delle conseguenti deliberazioni;

h) elaborazione di linee guida, atti d'indirizzo, nonché definizione di indicazioni operative, finalizzate al corretto svolgimento del servizio e all'armonizzazione della gestione del servizio all'interno dell'ambito territoriale ottimale, o sub-ambiti secondo le disposizioni e i criteri costitutivi dell'articolo 4, alle quali i soggetti affidatari del servizio debbono necessariamente conformarsi;

i) esercizio dei poteri e delle facoltà di governo e coordinamento sugli impianti e sulle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di competenza;

j) ogni altra funzione attribuita dalla normativa vigente agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, o ad essi conferite dalla Provincia, dai Comuni e dalle Comunità, ivi comprese le relative funzioni amministrative;

k) l'EGATO Trentino provvede fin da subito alle procedure necessarie per la definizione, finanziamento e realizzazione degli impianti necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, secondo le previsioni della pianificazione provinciale.

5. L'EGATO Trentino, inoltre, svolge la funzione di ente territorialmente competente ai fini del governo dell'ambito secondo quanto previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con riferimento alla procedura di validazione dei piani economico finanziari.

6. Lo statuto individua e precisa le competenze spettanti agli organi dell'EGATO, in coerenza con quanto previsto dalla presente convenzione, fermo restando che all'assemblea sono riservate le funzioni di pianificazione generale e di indirizzo, al consiglio di amministrazione quelle propulsive, alle assemblee territoriali quelle relative agli aspetti gestionali a livello di sub ambito.

Articolo 4

Criteri per l'organizzazione e per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. Entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 13 bis, co. 5 ter della legge provinciale n. 3 del 2006, l'EGATO Trentino può procedere, con i quorum stabiliti dallo statuto secondo i criteri di cui all'articolo 2, c. 9 prima parte, all'individuazione di sub-ambiti, quali articolazioni dell'EGATO Trentino con autonomia gestionale e organizzativa, ivi compresa la competenza sugli affidamenti del servizio, per la frazione territoriale ad essi demandata, pur nel rispetto degli indirizzi dell'EGATO Trentino, della pianificazione provinciale e dei principi dettati dalle disposizioni comunitarie e statali vigenti, nonché nel rispetto dei seguenti criteri:

a) omogeneità e uniformità territoriale;

b) specificità del territorio, anche tenuto conto dell'incidenza in termini di abitanti equivalenti;

c) ottimizzazione del trasporto e della raccolta, in termini di efficienza ed economicità.

2. I sub-ambiti di cui al comma 1 sono individuati, tenuto conto delle specificità territoriali e di natura socio-economica nonché dell'esistente architettura istituzionale per l'esercizio delle

potestà amministrative a livello locale, sulla base di criteri di efficacia ed efficienza complessiva del sistema, assicurando, in ogni caso, il miglioramento del servizio, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nei confronti degli utenti e il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio. Anche al fine di evitare la frammentazione del servizio, l'EGATO Trentino stabilisce gli indirizzi per una progressiva omogeneizzazione degli standard qualitativi del servizio medesimo sul territorio. In ogni caso, dovranno essere mantenuti o migliorati livelli e qualità complessivi della raccolta differenziata, coerentemente con gli obiettivi riportati nella pianificazione provinciale.

3. In ogni caso, all'individuazione dei sub ambiti l'Assemblea dell'EGATO Trentino, che è validamente costituita se sono presenti la Provincia e un numero di rappresentanti degli altri Enti associati pari ad almeno 9 componenti assegnati, procede con delibera validamente approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

4. Nel caso di individuazione di sub-ambiti ai sensi del comma 1 è istituita per ogni sub ambito un'assemblea territoriale, quale organo decisionale per le funzioni dei sub-ambiti, composta dai Presidenti delle Comunità e da 5 Sindaci nominati dai Sindaci in rappresentanza dei Comuni facenti parte del sub-ambito. Qualora i sub-ambiti comprendano più comunità, lo statuto prevede la possibilità di incrementare il predetto numero di Sindaci al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza a tutti i territori interessati.

5. Il Presidente dell'assemblea territoriale è scelto tra i componenti della stessa assemblea, che è validamente costituita se sono presenti almeno il 50% dei componenti.

6. Se l'EGATO Trentino non procede ai sensi e nei termini di cui al comma 1 di questo articolo, si applica l'articolo 13 bis, comma 1, della legge n. 3 del 2006.

7. Fino a quando l'EGATO Trentino non proceda ai sensi e nei termini del comma 1, valgono i bacini di raccolta esistenti riportati nel Quinto aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022.

Articolo 5

Modalità per il conferimento e la messa a disposizione degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo

1. I beni necessari allo svolgimento delle funzioni di EGATO restano in proprietà degli attuali soggetti e vengono messi a disposizione dagli enti associati. EGATO assume gli oneri per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. I beni mobili conferiti devono garantire la il mantenimento della qualità del servizio a livello dei territori afferenti all'ambito o al sub-ambito dei soggetti che li hanno conferiti.

3. Nello statuto viene definita la modalità di determinazione della tariffa di ambito o di sub-ambito, anche sulla base del valore dei beni conferiti.

Articolo 6

Data di inizio dell'operatività dell'ente di governo

1. Il consorzio EGATO Trentino è operativo a partire dal giorno successivo alla stipula della convenzione da parte della Provincia e di tutti i comuni e comunità, che deve intervenire entro 45

giorni dall'intesa prevista dal comma 5bis dell'articolo 13bis della legge provinciale n. 3/2006, che va assunta non oltre il 31 dicembre 2024.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

1. La prima fase di operatività dell'EGATO Trentino (di seguito "periodo transitorio") di durata massimo cinque anni, è disciplinata dall'articolo 13 *bis*, comma 5 *ter*, della legge provinciale n. 3 del 2006.
2. Le gestioni in essere alla data di stipulazione di questa convenzione proseguono fino alla prevista scadenza.
3. L'EGATO Trentino subentra in tutti i contratti e gestioni in essere al termine del periodo transitorio di cui al comma 1. Eventuali nuovi affidamenti che si rendessero necessari durante il periodo transitorio sono di norma curati dagli Enti territorialmente competenti dei sub-ambiti di cui all'articolo 4, salvo che gli stessi enti facciano richiesta all'EGATO Trentino, in conformità e con le modalità previste dallo statuto, di disporre nuovi affidamenti prima del termine del periodo transitorio. Durante il periodo transitorio i bandi di gara sono predisposti nel rispetto di quanto previsto al comma 5.
4. L'attività di ricognizione dei contratti in essere, delle scadenze e dei beni mobili ed immobili necessari per l'esecuzione del servizio è effettuata nei primi dodici mesi di operatività al fine di garantire l'effettuazione del servizio al termine del periodo transitorio.
5. L'EGATO Trentino ha facoltà, anche durante il periodo transitorio, di emanare linee guida, direttive, atti di indirizzo per la stesura dei bandi di gara e nelle procedure di affidamento di cui al comma 3 e per tutte le attività di competenza.
6. Dopo i primi dodici mesi di operatività, l'EGATO Trentino assume le funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, al fine della mera validazione dei PEF di competenza.
7. L'EGATO Trentino provvede, secondo le previsioni della pianificazione provinciale, entro i primi dodici mesi di operatività, alla definizione della proposta relativa alla tipologia dell'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati, nonché della proposta della relativa localizzazione. E' fatto obbligo il conferimento al suddetto impianto dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti sull'intero territorio provinciale.
8. Entro i primi due mesi di operatività gli enti convenzionati all'EGATO individuano il personale da mettere a disposizione per l'avvio delle attività dell'ente stesso.
9. Per gli oneri finanziari necessari a sostenere le spese di prima costituzione e primo avvio dell'EGATO Trentino, è previsto, nella manovra di bilancio 2025 a carico del bilancio provinciale, un finanziamento di 50.000 Euro.
10. In prima applicazione, la nomina dei componenti dell'assemblea e del consiglio di amministrazione avviene entro quindici giorni dalla costituzione dell'EGATO. L'assemblea è convocata dal Presidente della Provincia, o dall'Assessore provinciale competente per materia, entro sette giorni dal completamento delle procedure di nomina dei suoi componenti, per l'elezione del Presidente dell'EGATO.

11. Lo statuto dell'EGATO Trentino è approvato dall'assemblea entro i primi dodici mesi dalla data di costituzione del Consorzio. A tal fine, l'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Fino all'adozione dello statuto, l'EGATO può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, oltre che gli atti finalizzati ad avviare l'istruttoria in ordine alla proposta concernente le caratteristiche dell'impianto di trattamento finale e della proposta di localizzazione.

Articolo 8

Modifiche alla convenzione

1. Eventuali modifiche a questa convenzione sono approvate dalla Provincia con l'intesa del Consiglio delle Autonomie locali.

Articolo 9

Sottoscrizione della convenzione

1. La Provincia, i comuni e le comunità provvedono alla sottoscrizione della convenzione nel termine previsto dall'articolo 13 bis comma 5 bis della l.p. n. 3/2006, e secondo le disposizioni del rispettivo ordinamento.

2. Le eventuali spese inerenti la stipulazione della presente convenzione, e di quelle eventualmente sottoscritte successivamente, vengono assunte a carico dei soggetti sottoscrittori.

3. Agli effetti fiscali, le parti dichiarano:

- che il presente atto è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali, in base all'articolo 16 della tab. B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm.
- che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale.

I soggetti sottoscrittori:

Legali rappresentanti di:

- *Provincia autonoma di Trento*

- *Comuni*

- *Comunità*